

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).**

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
- Art. 6 Ammontare dell'incentivo

## CAPO II REGIMI DI AIUTO

- Art. 7 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
- Art. 8 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008
- Art. 9 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008
- Art. 9 bis Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008

## CAPO III SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 10 Regole generali sulle spese ammissibili
- Art. 11 Incentivi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione del manager a tempo e per la certificazione di spesa
- Art. 12 Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e manager a tempo
- Art. 13 Incentivi per progetti di ricerca
- Art. 14 Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico
- Art. 15 Divieto di cumulo

## CAPO IV

## PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 16 Procedimento
- Art. 17 Presentazione delle domande
- Art. 18 Sicurezza sul lavoro
- Art. 19 Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande
- Art. 20 Istruttoria delle domande
- Art. 21 Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo

## CAPO V OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

- Art. 22 Obblighi del beneficiario
- Art. 23 Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni

## CAPO VI NORME FINALI

- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Norma transitoria
- Art. 26 Abrogazioni
- Art. 27 Entrata in vigore

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

### Art. 2 (Beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, nel rispetto delle esclusioni settoriali e per tipologia di aiuto previste dal capo II.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29

dicembre 2005, n. 0463/Pres, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

3. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda di contributo.

### Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 4/2005, relativamente alle nozioni di:

- a) crescita dimensionale per via interna;
- b) crescita dimensionale per via esterna;
- c) business plan;
- d) economie di scala tecnologiche;
- e) economie di scala gestionali;
- f) indice di indipendenza finanziaria;
- g) processi di internazionalizzazione;
- h) processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi;
- i) spin off;
- j) staff ratio;
- k) start up;
- l) manager a tempo;
- m) meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

3. Per attività di sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

5. Per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

6. Per lavoratore svantaggiato si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, a livello nazionale, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

7. Per organismo di ricerca si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

#### Art. 4 (Oggetto)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono rivolti a favorire l'adozione, da parte delle PMI beneficiarie, di misure di politica industriale idonee a supportare la realizzazione di progetti di sviluppo competitivo finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 4/2005:

- a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;
- b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;
- c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
- d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;
- e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;
- f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;
- g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;
- h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;
- i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurre l'impatto ambientale;
- j) alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
- l) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:
  - 1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;
  - 2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.

2. Ai fini dei relativi progetti di sviluppo competitivo, si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo sono individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 4/2005:

- a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

- b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, Ezit e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

#### Art. 5

*(Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese)*

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati dal soggetto gestore a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 4/2005, di seguito denominato Fondo.

2. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità del Fondo, possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del Fondo.

#### Art. 6

*(Ammontare dell'incentivo)*

1. L'incentivo concesso alla singola impresa è pari alla somma degli incentivi in conto capitale previsti dal Capo III, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'ammontare minimo dell'incentivo è pari a 50.000,00 euro, quello massimo è pari a 500.000,00 euro.

3. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere superato solamente nel caso di progetti che abbiano ottenuto il punteggio massimo previsto e sulla base di uno specifico motivato giudizio espresso dalla Commissione nominata ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 della legge regionale 4/2005.

4. Il limite minimo di cui al comma 2 è ridotto rispettivamente a 20.000,00 euro per i progetti presentati dalle piccole imprese, ed a 10.000,00 per i progetti presentati dalle microimprese.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPR. 24/3/2009, n. 080/Pres. ( B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

## REGIMI DI AIUTO

### Art. 7

*(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)*

1. contributi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione e le prestazioni del manager a tempo e per la certificazione di spesa previsti dall'articolo 11 sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.

3. L'allegato A è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 4, alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

### Art. 8

*(Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008)*

1. I contributi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali, manager a tempo, progetti di ricerca e meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dagli articoli 12, 13 e 14, comma 1, lettere a) e b) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

3. L'allegato B è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici

ISTAT ATECO relativi ai settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

5. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

#### Art. 9

*(Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008)*

1. I contributi per meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dall'articolo 14 comma 1, lettera c) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che eccedano la soglia prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

#### Art. 9 bis

*(Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010)<sup>(1)(2)</sup>*

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), trovano applicazione le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria) ed autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 159.

2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre.



3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle imprese nell'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 e delle condizioni contenute all'allegato E, modificabile con decreto del Direttore centrale delle attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi, limitatamente alle richieste complete di aiuto di importo limitato presentate entro il 31 dicembre 2010, alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, in base al piano industriale presentato dalle stesse.

5. L'importo complessivo degli aiuti di importo limitato di cui al comma 3, concessi ad una medesima impresa non può superare, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, i 500.000,00 euro per gli incentivi di cui agli articoli 8 e 9 e i 300.000,00 euro per gli incentivi di cui all'articolo 7.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 1/7/2009, n. 0177/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

(2) Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 16/3/2011, n. 055/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).

### CAPO III SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 10

*(Regole generali sulle spese ammissibili)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Ai fini del comma 1, si ha riguardo alla data del timbro apposto dal soggetto gestore all'atto di ricevimento della domanda, ovvero, in caso di invio tramite raccomandata, alla data del timbro postale.

3. In caso di contratto di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con l'inizio dell'esecuzione dello stesso.

4. Non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa.

5. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

#### Art. 11

*(Incentivi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione del manager a tempo e per la certificazione di spesa)*

1. Ai fini di agevolare il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'articolo 4, comma 3, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda per i servizi forniti da consulenti esterni per la redazione dello schema di business plan da allegare alla domanda stessa e per l'individuazione del manager a tempo.

2. Al fine di agevolare il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), sono ammissibili, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, le spese relative alle prestazioni rese dal manager a tempo.

3. Ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa prevista dallo stesso articolo 41 bis per la rendicontazione di incentivi a imprese.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

#### Art. 12

*(Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e manager a tempo)*

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'articolo 4 comma 3 lett. a) e b) sono ammissibili le spese dei relativi servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda.

2. Ai sensi del comma 1 sono ammissibili a contributo anche i costi per i servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda per la redazione del business plan e l'individuazione del manager a tempo.

3. I servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

#### Art. 13

*(Incentivi per progetti di ricerca)*

1. Al fine di favorire il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'articolo 4 comma 3 lett. c), sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale o di attività di sviluppo sperimentale che risultino strettamente correlati a progetti di sviluppo competitivo rivolti alla realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 4, comma 1:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;

- c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- f) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:
  - 1) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
  - 2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
  - 3) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore:

- a) per i progetti di ricerca industriale:
  - al 60 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
  - al 70 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;
- b) per le attività di sviluppo sperimentale:
  - al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
  - al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;
- c) qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria rientra, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

3. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 2 è elevata del 15 per cento per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto;
- b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale organismo.

4. Ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista dal comma 3:

- a) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;
- b) nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

#### Art. 14

*(Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico)*

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale individuati dall'articolo 4, comma 3, lettera d) sono ammissibili in particolare le seguenti spese:

- a) costi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c) per collaborazioni e partnership su progetti congiunti con Università, parchi scientifici e tecnologici e centri di ricerca, nell'ambito dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 13;
- b) costi di cui all'articolo 13 comma 1 lettera f) connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo, anche al di fuori dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 13;
- c) nei limiti previsti dal comma 2, costi di riqualificazione dell'organico, costi relativi allo sviluppo di tirocini formativi, costi di utilizzo di ricercatori a tempo, costi per la partecipazione ad eventi convegnistici e fieristici la cui specifica attinenza al progetto deve essere dettagliatamente documentata nella relazione presentata unitamente alla rendicontazione.

2. I costi di cui al comma 1 lettera c) devono essere strettamente connessi alle caratteristiche tecnologiche del progetto di sviluppo competitivo presentato o specificamente rientranti nel programma di sviluppo e potenziamento di competenze manageriali e devono essere altresì riconducibili alle seguenti spese, documentate, trasparenti e elencate separatamente per voci dal beneficiario:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre spese correnti come materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) a e); possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le spese di cui al comma 1 lettera a) sono ammissibili nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 13 alle condizioni ivi previste.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1 lettera b) non può essere superiore all'intensità di aiuto fissata dall'articolo 13 per le corrispondenti attività di ricerca e sviluppo all'origine dei diritti di proprietà industriale.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1 lettera c) non può essere superiore:

- a) per la formazione specifica:
  - al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
  - al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.
- b) per la formazione generale:
  - al 70 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
  - al 80 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese.

6. Nel limite massimo dell'80 per cento, l'intensità dell'incentivo prevista dal comma 5 è elevata di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati e disabili.

7. Nei casi in cui il progetto presentato preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica di cui al comma 5, lettera a).

#### Art. 15 (*Divieto di cumulo*)

1. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatta eccezione per le garanzie concesse a titolo di de minimis nel rispetto dei massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, nonché per gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modifiche.

2. La cumulabilità degli incentivi previsti dal presente regolamento con quelli di cui alla legge 296/2006, si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti alla data dell'1 gennaio 2009.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente regolamento non esclude l'applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005.

### CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 16 (*Procedimento*)

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, come previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. La percentuale di risorse da destinare annualmente alle piccole e alle medie imprese è fissata rispettivamente nel 60% e nel 40%.

3. Annualmente, in base all'esito delle istruttorie sulle domande presentate ed ai progetti di sviluppo competitivo, ed in relazione all'effettivo assorbimento di risorse sulle quote di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la deroga ai predetti limiti percentuali, al fine di garantire il massimo grado di utilizzo delle risorse e di finanziamento dei progetti valutati positivamente.

Art. 17  
(Presentazione delle domande)

1. Gli interessati presentano domanda di contributo al soggetto gestore prima dell'avvio della relativa iniziativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:

- a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in uno schema di business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 4, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;
- b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 4, comma 3, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:
  - 1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;
  - 2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato;
  - 3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;
- c) la documentazione delle spese preventivate per il ricorso alle misure di cui all'articolo 4 comma 3, per la stesura del business plan e per la certificazione della spesa;
- d) la documentazione delle spese eventualmente sostenute ai sensi dell'articolo 11, comma 1 per la redazione dello schema di business plan allegato alla domanda e per l'individuazione del manager a tempo;
- e) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa;
- f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT;
- g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- h) per gli incentivi concessi in regime de minimis di cui all'articolo 11, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 7, comma 5;
- i) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 2, comma 3.

Art. 18  
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione di contributi alle imprese è

subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, da allegare all'istanza di contributo come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g).

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

#### Art. 19

##### *(Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande)<sup>(1)</sup>*

1. I contributi sono concessi dal soggetto gestore sulla base dell'attività di istruttoria e valutazione tecnica delle domande svolta mediante la Commissione nominata ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 della legge regionale 4/2005. La sede della Commissione è presso il soggetto gestore. I componenti della Commissione rimangono in carica per il periodo di tempo indicato nella deliberazione della Giunta regionale di nomina.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le singole sedute sono convocate e presiedute dal componente più anziano della Commissione stessa, che può, a sua volta, essere sostituito dal successivo componente più anziano. I componenti supplenti della Commissione sono convocati secondo l'ordine disposto nella deliberazione della Giunta regionale di nomina dei medesimi, e sino alla concorrenza del numero legale minimo di cui al comma 4.

3. L'avviso di convocazione è spedito, anche a mezzo e-mail, a ciascun membro della Commissione almeno 4 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso, in caso di urgenza, è comunicato, almeno un giorno prima di tale data.

4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voto prevale il voto del Presidente, ovvero del componente che lo sostituisce, ai sensi del comma 2.

5. Le deliberazioni della Commissione sono prese sulla base dei parametri di valutazione di cui agli allegati C ed D, fissati in base ai criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005.

---

(1) Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPR. 23/5/2011, n. 0117/Pres. (B.U.R. 1/6/2011, n. 22).

#### Art. 20

##### *(Istruttoria delle domande)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 bis,<sup>(1)</sup> l'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 4, comma 3,

individuare dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. L'istruttoria avviene sulla base dei criteri predeterminati, rispettivamente per le imprese spin off e start up e per le imprese in funzionamento, dagli allegati C ed D al presente regolamento, che consentono la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.

3. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla preesistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonché sulla preesistente situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005, come specificati nei parametri di valutazione di cui agli allegati C ed D al presente regolamento, da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 4, comma 3. Viene data priorità ai progetti che presentino i migliori indicatori.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio finale totale non inferiore a 40.

5. L'intensità degli incentivi connessi alle diverse specifiche tipologie di spesa ammissibili a finanziamento e comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista dal Capo III del presente Regolamento, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto, secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:

- a) punteggio totale finale da 40 a 50: 75% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- b) punteggio totale finale da 51 a 60: 80% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- c) punteggio totale finale da 61 a 70: 85% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- d) punteggio totale finale da 71 a 80: 90% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- e) punteggio totale finale da 81 a 90: 95% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento;
- f) punteggio totale finale da 91 a 100: 100% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente Regolamento.

6. Fatta salva la possibilità di proroga fissata ai sensi della convenzione di cui all'articolo 7 comma 10 della legge regionale 4/2005, l'istruttoria viene svolta entro il termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione della domanda, ovvero dalla successiva presentazione del business plan.



7. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 bis,<sup>(2)</sup> ove la domanda sia presentata corredata dello schema di business plan, l'inoltro del business plan definitivo avviene entro sei mesi dalla presentazione della domanda, pena la decadenza della stessa.

8. Il soggetto gestore può richiedere all'impresa qualsiasi documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

9. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite de minimis previsto dall'articolo 7, comma 4, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

10. L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

---

(1) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/3/2009, n. 080/Pres. (B.U.R. 8/4/209, n. 14).

(2) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/3/2009, n. 080/Pres. (B.U.R. 8/4/209, n. 14).

#### Art. 20 bis

##### *(Istruttoria delle domande delle microimprese)<sup>(1)</sup>*

1. Le microimprese presentano la domanda di ammissione ad incentivo corredata dal solo schema di business plan, relativamente ai progetti con ammontare di investimento diretto da parte dell'impresa stessa non superiore ad euro 500.000,00.

2. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Commissione di chiedere il business plan completo.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 24/3/2009, n. 080/Pres. (B.U.R. 8/4/209, n. 14).

#### Art. 21

##### *(Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo)*

1. Il beneficiario deve concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito dal soggetto gestore. all'atto della concessione dell'incentivo in relazione ai tempi di svolgimento del progetto e decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Gli incentivi sono erogati dal soggetto gestore.

3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono presentare al soggetto gestore idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari che saranno forniti dal soggetto gestore.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 e successive modifiche, gli incentivi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70% dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

## CAPO V OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

### Art. 22

#### *(Obblighi del beneficiario)*

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo ovvero allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis<sup>(1)</sup>.

2. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, ovvero allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis, al soggetto gestore, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce della predetta documentazione.<sup>(2)</sup>

3. Devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:

- a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato ovvero allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis<sup>(3)</sup>;
- b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
- c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.

4. La Commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi dei commi 2 e 3 e provvede a predisporre gli elementi:

- a) per la revoca e la rideterminazione, da parte del soggetto gestore, degli incentivi in caso di inadempimento totale o parziale, qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi;
- b) per l'autorizzazione da parte del soggetto gestore delle variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, quando le stesse non alterano in maniera determinante il progetto di sviluppo competitivo pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 comma 1 e non comportano variazioni significative oltre al 20 per cento in diminuzione degli indicatori valutati in sede istruttoria.

---

(1) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/3/2009, n. 080/Pres. (B.U.R. 8/4/209, n. 14).

(2) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/3/2009, n. 080/Pres. (B.U.R. 8/4/209, n. 14).

(3) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 24/3/2009, n. 080/Pres. (B.U.R. 8/4/209, n. 14).

### Art. 23

#### *(Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni)*

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Gli incentivi sono revocati qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.

3. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 20, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan ovvero dallo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis,<sup>(1)</sup> gli incentivi sono revocati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

5. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

---

(1) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 24/3/2009, n. 080/Pres. (B.U.R. 8/4/209, n. 14).

## CAPO VI NORME FINALI

### Art. 24

#### *(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dal capo I della legge regionale 4/2005 e dalla legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

### Art. 25

#### *(Norma transitoria)*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2009, per i quali non è stato adottato il provvedimento di concessione.

2. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 316, continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data dell'1 gennaio 2009, è già stato adottato il provvedimento di concessione.

Art. 26  
*(Abrogazioni)*

1. Il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 316 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 2009.

Art. 27  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione con effetto a partire dall'1 gennaio 2009 e resta in vigore per i rispettivi regimi di aiuto nei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006, e nei limiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3 e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

## Allegato A (Riferito all'art. 7)

### Regime di aiuto de minimis. settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
  - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
  - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
  - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
  - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

## Allegato B (Riferito all'art. 8)

### Regime di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
  - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
  - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
  - a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione;
  - b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
  - c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
    - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
    - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Per prodotti agricoli si intendono:
  - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri).
  - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).
5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:
  - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività..
6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
  - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
  - d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

## Allegato C (Riferito all'articolo 19, comma 5 ed all'articolo 20, commi 2 e 3)

### Parametri di valutazione ex art. 7 LR. 4/2005 Spin off e Start up

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
<b>TASSO DI INNOVAZIONE DELLA BUSINESS IDEA E POTENZIALE IMPATTO SOCIO-ECONOMICO</b>	<b>min 0 - max 40</b>	
Descrizione business idea	min 0 - max 3	
Innovatività rispetto ai prodotti/servizi già sul mercato	min 0 - max 7	

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
Stadio di sviluppo della B.I.	min 0 - max 3	
Tutela della proprietà intellettuale	min 0 - max 5	
Creazione di occupazione	min 0 - max 7	
Impulso all'imprenditorialità e all'occupazione giovanile e femminile	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di università, PST e centri di ricerca	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di imprese regionali esistenti	min 0 - max 3	
Impulso allo sviluppo di settori science-based	min 0 - max 6	
<b>ATTRATTIVITA' MERCATO DI RIFERIMENTO</b>	<b>min 0 - max 20</b>	
Analisi sull'andamento del mercato di riferimento	min 0 - max 6	
Identificazione e quantificazione potenziali clienti	min 0 - max 7	
Identificazione e quantificazione dei principali concorrenti	min 0 - max 7	
<b>BUSINESS MODEL</b>	<b>min 0 - max 10</b>	
<b>FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA</b>	<b>min 0 - max 30</b>	
Analisi e quantificazione degli investimenti previsti	min 0 - max 7	
Analisi e quantificazione dei finanziamenti richiesti	min 0 - max 7	
Individuazione della redditività prevista (ROI)	min 0 - max 6	
Identificazione e quantificazione delle principali voci di costo	min 0 - max 5	
Identificazione e quantificazione dei ricavi previsti	min 0 - max 5	
<b>GIUDIZIO COMPLESSIVO</b>	<b>min 0 - max 100</b>	

**punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo pari a: 40 punti**

Si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda.

## Allegato D (Riferito all'articolo 19, comma 5 ed all'articolo 20, commi 2 e 3)

### Parametri di valutazione ex art. 7 L.R. 4/2005 Imprese in funzionamento

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO Ponderazione	PUNTEGGIO
<b>A. INDICATORI QUANTITATIVI - di impatto</b>	<b>min 0 - max 60</b>	
1. Crescita del fatturato di cui : · Crescita del fatturato estero · Crescita del fatturato derivante da innovazioni nell'offerta:  A. Prodotti/servizi completamente nuovi per il mercato di riferimento/settore di attività ("innovazioni radicali")  B. Prodotti/servizi nuovi che migliorano l'offerta esistente sul mercato di riferimento ("innovazioni incrementali")  C. Prodotti/servizi nuovi per l'impresa/con i quali l'impresa entra in un mercato esistente		
2. Crescita del ROI		
3. Free cash flow		
4. Riduzione dei costi di gestione		
5. Riduzione dei costi di produzione		
6. Aumento dell'organico		
7. Aumento dello staff ratio		
8. Indice di indipendenza finanziaria		
<b>TOTALE VALUTAZIONI QUANTITATIVE</b>		

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO Ponderazione	PUNTEGGIO
<b>B. INDICATORI QUALITATIVI - Potenziali strategici</b>	<b>min 0 - max 40</b>	
<b>b1. Assetti strategici e organizzativi</b>	<b>min 0 - max 15</b>	
1.Strategie di crescita		
1.1 Crescita per vie interne: progetti di fusione e/o acquisizione		
1.2 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo equity		
1.3 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo non-equity		
<b>2. Strategie Organizzative</b>		
<b>2.1 Introduzione di sistemi operativi</b>		
2.2 Costituzione di nuove funzioni aziendali formalizzate		
2.3 Avvio o completamento di processi di certificazione secondo standard di qualità		
2.4 Razionalizzazione dei processi organizzativi e di gestione attraverso investimenti in infrastrutture ICT-based		
2.5 Sviluppo partnership con Università, PST e centri di ricerca		
2.6 Grado di innovazione del progetto (di prodotto, processo, mercato, servizio) rispetto all'assetto d'impresa preesistente		
<b>b2. Sviluppo delle risorse umane</b>	<b>min 0 - max 10</b>	
3.1 Acquisizione di personale qualificato - impiego di ricercatori		
3.2 Sviluppo di competenze manageriali, formazione a livello imprenditoriale e dei dirigenti - interventi formativi; numero di ore e interventi previsti		
3.3 Forme contrattuali di impiego: percentuale di contratti a tempo indeterminato		
3.4 Riqualificazione e re-inserimento del personale femminile; percentuale di contratti "flessibili" che rispettano il work-life balance		
<b>b3. Sviluppo dei rapporti con il mercato</b>	<b>min 0 - max 15</b>	
4.1 Presidio organizzativo e strategico dei mercati finali		
4.2 Sviluppo di sistemi informativi di marketing		
4.3 Sviluppo di sistemi di promozione e di branding		
<b>TOTALE VALUTAZIONE QUALITATIVA</b>		
<b>GIUDIZIO COMPLESSIVO VALUTAZIONE D'IMPATTO DEL PROGETTO SULLO SVILUPPO STRATEGICO DELL'IMPRESA</b>	<b>min 0 - max 100 Espresso in % rispetto al giudizio complessivo</b>	

**Il punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo è: 40**



**Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato richiesti entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria)**

1) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2011, di seguito Dir. P.C.M, nonché, per quanto non previsto dalla Dir. P.C.M, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 C(2010)9496 di autorizzazione del relativo regime di aiuto n. SA.32036 (2010/N) e dalla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011 (di seguito Comunicazione).

2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3) Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.

4) Tutti i valori usati nella definizione del calcolo dell'importo dell'aiuto sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

5) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Dir. P.C.M, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

- a) pesca;
- b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2. paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
  - 1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - 2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6) Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

7) Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

8) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 500 mila euro per impresa nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, per beneficiari le cui richieste complete siano pervenute entro il 31 dicembre 2010, e comunque non superiore ai limiti di cui al comma 5, dell'articolo 9 bis, del DPRReg 354/2008.

9) Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.

10) La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011.

11) Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

12) Il soggetto gestore del canale contributivo regionale, prima della concessione degli aiuti, verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente punto non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

13) Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 della Dir. P.C.M., Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

14) Ai fini del punto 13, sono da considerarsi in difficoltà le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

15) Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

---

- (1) Allegato aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 1/7/2009, n. 0177/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (2) Allegato sostituito da art. 3, DPREg. 16/3/2011, n. 055/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).

**Allegato A)****(facsimile domanda di contributo capo I LR 4/2005 e relativi allegati)**UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.  
Provincia di \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SVILUPPO COMPETITIVO**  
**(capo I legge regionale 4/2005)****DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale rappresentante  
(nome e cognome)  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
con sede operativa in \_\_\_\_\_  
(via n. civico, Comune, CAP, Provincia)  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di ottenere gli incentivi previsti dal capo I della legge regionale 4/2005 per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, relativamente alle seguenti spese legate alla realizzazione del progetto descritto in allegato alla presente domanda:

<b>Spese per:</b>	<b>Importo IVA esclusa:</b>
1. Redazione dello schema di business plan	
2. Individuazione del manager a tempo	
3. Certificazione della spesa	
4. Servizi di consulenza strategica e programmi di sviluppo di competenze manageriali	
5. Manager a tempo	
6. Progetti di ricerca	
7. Meccanismi di trasferimento tecnologico: ottenimento e validazione di diritti di proprietà industriale	
8. Meccanismi di trasferimento tecnologico: costi di riqualificazione dell'organico	
<b>TOTALE</b>	

**DICHIARA**

- di esonerare UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

<sup>1</sup> Indicare la provincia nella quale l'impresa presenta la domanda di contributo (Pordenone, Gorizia, Trieste, Udine). L'elenco degli sportelli attivi sul territorio, deputati alla ricezione delle domande, e degli indirizzi per l'inoltro con raccomandata, è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata allo sviluppo competitivo delle PMI.

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento disciplinante la concessione del contributo richiesto, emanato con DPRReg. 0354/Pres del 22/12/2008 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.);

Al fine della concessione del contributo, **consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,**

**DICHIARA**

**ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni)**

- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di altro procedimento concorsuale;

**DICHIARA**

**ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà)**

che l'impresa è in attività, e non ha presentato domanda di altri contributi pubblici a fronte della medesima iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento emanato con DPRReg. 0354/Pres del 22/12/2008 e s.m.i.;

che l'impresa è in attività e ha presentato domanda di altri contributi pubblici

in data	a
per le seguenti iniziative	

che l'impresa è in attività, e non ha ottenuto altri contributi pubblici a fronte della medesima iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento emanato con DPRReg. 0354/Pres del 22/12/2008 e s.m.i.;

(barrare le caselle di interesse)

di rispettare, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

che il progetto presentato non è riferibile ai settori di attività e alle tipologie di aiuto esclusi, come indicati agli allegati A e B al regolamento emanato con DPRReg. 0354/Pres del 22/12/2008 e s.m.i., con riferimento ai contributi rispettivamente concessi ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso regolamento, in osservanza del regolamento CE 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e del regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

- che l'impresa appartiene al seguente settore produttivo:

- industria
- commercio
- artigianato
- servizi.

- che il settore di effettiva appartenenza, cui è riferibile il progetto presentato, è contraddistinto dal

-	Codice ISTAT ATECO	-	-
---	--------------------	---	---

- che la concessione del contributo richiesto a titolo di de minimis in base alla presente domanda, ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento emanato con DPRReg. 0354/Pres del 22/12/2008 e s.m.i., non comporta il superamento dei limiti temporali e quantitativi fissati per la concessione di contributi in regime de minimis dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

### SI IMPEGNA

- a comunicare ad UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. ogni eventuale variazione dei dati già comunicati;
- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi e la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- a non acquisire i beni o i servizi oggetto di contribuzione a fronte dei rapporti giuridici previsti dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel citato regolamento emanato con DPRReg. 0354/Pres del 22/12/2008 e s.m.i., tra le quali in particolare quelle previste dagli articoli 22 (Obblighi del beneficiario) e 23 (Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni);
- a concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito da UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. all'atto della concessione dell'incentivo, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga presentata prima della scadenza del termine.

#### Si allegano:

- preventivo dettagliato di spesa
- progetto di sviluppo competitivo, contenente l'indicazione del responsabile del progetto, articolato in: (*barrare l'ipotesi prevista*)
  - uno schema di business plan, con riserva di presentare il business plan in sede istruttoria;
  - un business plan;
- c) copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "PMI non in difficoltà, assenza di procedure concorsuali, aiuti incompatibili";
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul regime di aiuto "de minimis", nonché degli incentivi costituenti *aiuti di importo limitato*
- h) eventuale curriculum del manager a tempo;
- i) altro (*specificare*).\_\_\_\_\_

Timbro dell'impresa e firma PER ESTESO del  
titolare/legale rappresentante

Luogo e data

\_\_\_\_\_

**Allegato a) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005**

**PREVENTIVO DETTAGLIATO DI SPESA**

Impresa richiedente \_\_\_\_\_

Titolo del progetto \_\_\_\_\_

**1. REDAZIONE DELLO SCHEMA DI BUSINESS PLAN**

DESCRIZIONE	COSTO SOSTENUTO
TOTALE	

**2. INDIVIDUAZIONE DEL MANAGER A TEMPO**

DESCRIZIONE	COSTO SOSTENUTO
TOTALE	

**3. CERTIFICAZIONE DELLA SPESA**

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

**4. SERVIZI DI CONSULENZA STRATEGICA E PROGRAMMI DI SVILUPPO DI COMPETENZE MANAGERIALI**

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
1	
TOTALE	

**5. MANAGER A TEMPO <sup>2</sup>**

- regime di aiuto <<de minimis>>;  
 regime di aiuto ex regolamento (CE) 800/2008.

<sup>1</sup> Indicare, tra l'altro, nominativo della persona fisica/denominazione della persona giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica e/o dei programmi di sviluppo.

<sup>2</sup> Indicare per le prestazioni del manager a tempo la scelta operata tra il regime di aiuto de minimis e il regime di aiuto ex regolamento (CE) 800/2008, come previsto dal regolamento emanato con il DPREG 0354/2008 e s.m.i. (artt. 11 e 12). Per ulteriori indicazioni si rinvia alle istruzioni per la compilazione.

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
3	
TOTALE	

6. PROGETTI DI RICERCA

- SPESE PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE

a) SPESE DI PERSONALE	
b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE	
c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI	
d) SPESE GENERALI	
e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI	
f) COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	
<b>TOTALE</b>	

Collaborazione effettiva con organismi di ricerca

Denominazione dell'organismo di ricerca: \_\_\_\_\_

a) SPESE DI PERSONALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

<sup>3</sup> Indicare, tra l'altro, il nominativo del manager a tempo eventualmente individuato.



c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
<b>TOTALE</b>	

d) SPESE GENERALI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
<b>TOTALE</b>	

e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
<b>TOTALE</b>	

f) COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
<b>TOTALE</b>	

- SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO SPERIMENTALE

a) SPESE DI PERSONALE	
b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE	
c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI	
d) SPESE GENERALI	
e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI	
f) COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	
<b>TOTALE</b>	

Collaborazione effettiva con enti ed istituzioni pubbliche di ricerca

Denominazione dell'ente/dell'istituzione pubblica di ricerca: \_\_\_\_\_

a) SPESE DI PERSONALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

d) SPESE GENERALI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

f) COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
<b>TOTALE</b>	

7. MECCANISMI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: OTTENIMENTO E VALIDAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

a) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE	
b) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO	

a) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
<b>TOTALE</b>	

b) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
<b>TOTALE</b>	

8. MECCANISMI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: COSTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ORGANICO

a) COSTI DEL PERSONALE DOCENTE	
b) SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DOCENTE E DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE	
c) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI	
d) AMMORTAMENTO DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE	
e) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI	
f) COSTI PER I PARTECIPANTI	
<b>TOTALE</b>	

a) COSTI DEL PERSONALE DOCENTE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

b) SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DOCENTE E DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

c) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

d) AMMORTAMENTO DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

e) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA SULL'INIZIATIVA DI FORMAZIONE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

f) COSTI PER I PARTECIPANTI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

- Formazione generale
- Formazione specifica
- Formazione dispensata a lavoratori svantaggiati

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma PER ESTESO del  
titolare/legale rappresentante

---

**Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005  
(schema di business plan impresa in funzionamento)**

**L.R. 4/2005**

**"SCHEMA DI BUSINESS PLAN"  
impresa in funzionamento**

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:
--

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1, del Regolamento).
2. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3, del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3).

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

- 1) Titolo del progetto di ricerca;**
- 2) Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;**
- 3) Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:**

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

**3. DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPRESA**

- 3.1 Attività
- 3.2 Settore
- 3.3 Dipendenti: (numero)
- 3.4 management team e relative competenze professionali

**4. PROGRAMMA AZIENDALE (con indicazione specifica delle spese preventivate di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, dell'utilizzo delle somme richieste e degli strumenti utilizzati ex art. 4 comma 3 del Regolamento) .**

- 4.1 Descrizione
- 4.2 Concorso dell'impresa alla copertura finanziaria del progetto
- 4.3 Dettaglio delle spese di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento
- 4.4 Ammontare totale delle spese per le quali si chiede il contributo.

**5. RISULTATI ATTESI (sintesi)**

**Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005  
(schema di business plan start-up spin-off)**

**L.R. 4/2005**

**"SCHEMA DI BUSINESS PLAN"**

**Start-up (art.2, comma 1 lett. K della L.R. 4/2005)**

**Spin-off (art.2, comma 1, lett.i della L.R. 4/2005)**

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:
--

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1 del Regolamento).
2. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3 del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3)

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

- 1) Titolo del progetto di ricerca;**
- 2) Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;**
- 3) Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:**

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

3. PROGRAMMA AZIENDALE (con indicazione specifica delle spese preventivate di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, dell'utilizzo delle somme richieste e degli strumenti utilizzati ex art. 4 comma 3 del Regolamento).

- 3.1 Descrizione
- 3.2 Concorso dell'impresa alla copertura finanziaria del progetto
- 3.3 Dettaglio delle spese di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento
- 3.4 Ammontare totale delle spese per le quali si chiede il contributo.

4. RISULTATI ATTESI (sintesi)

**Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005  
(business plan impresa in funzionamento)**

**L.R. 4/2005**

**"BUSINESS PLAN"  
impresa in funzionamento**

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:
--

**1. SINTESI PRELIMINARE**

- 1.1 Sintesi del progetto
- 1.2 Somme richieste

**2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1, del Regolamento).**

**3. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3, del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3).**

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

- 1) Titolo del progetto di ricerca;**
- 2) Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;**
- 3) Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:**

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

**4. DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPRESA**

- 4.1 Attività
- 4.2 Settore
- 4.3 Aree di business
- 4.4 Prodotti/Servizi
- 4.5 Dipendenti: numero e organigramma delle funzioni principali
- 4.6 Fase di sviluppo (avvio, sviluppo, maturità, declino)
- 4.7 management team e relative competenze professionali
- 4.8 Principali istituti di credito.

**5. ANALISI DI MERCATO**

- 5.1 Dimensione e trend del mercato di riferimento



- 5.2 Analisi qualitativa della domanda
- 5.3 Analisi quantitativa della domanda

#### 6. ANALISI DELL'AMBIENTE COMPETITIVO

- 6.1 Il settore di riferimento
- 6.2 Le forze dell'ambiente competitivo
  - 6.2.1 La minaccia dei potenziali entranti
  - 6.2.2 La minaccia dei prodotti sostitutivi
  - 6.2.3 I fornitori
  - 6.2.4 I concorrenti

#### 7. PROGRAMMA AZIENDALE (con indicazione specifica delle spese preventivate di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, dell'utilizzo delle somme richieste e degli strumenti utilizzati ex art. 4 comma 3 del Regolamento).

- 7.1 Azioni
- 7.2 Investimenti materiali ed immateriali
- 7.3 Risorse umane
- 7.4 Altri investimenti
- 7.5 Concorso dell'impresa alla copertura finanziaria del progetto
- 7.6 Dettaglio delle spese di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento

#### 8. RISULTATI ATTESI (ARCO TEMPORALE MAX 3 ANNI) REDATTI SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO

- 8.1 Conto economico – proiezione fino ad un massimo di 3 anni.
- 8.2 Stato patrimoniale - proiezione fino ad un massimo di 3 anni.
- 8.3 Flussi di cassa – proiezione fino ad un massimo di 3 anni.
- 8.4 Break even point - proiezione fino ad un massimo di 3 anni.

**Allegare schemi riclassificati standard di Conto economico e Stato patrimoniale dell'ultimo biennio redatti secondo lo schema allegato**

Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005  
(business plan start-up e spin-off)

L.R. 4/2005

**"BUSINESS PLAN"**

**Start-up (art.2, comma 1 lett. K della L.R. 4/2005)**

**Spin-off (art.2, comma 1, lett.i della L.R. 4/2005)**

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:
--

1. SINTESI PRELIMINARE

- 1.3 Sintesi del progetto
- 1.4 Somme richieste

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1 del Regolamento).

3. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3, del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3).

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

- 1) Titolo del progetto di ricerca;**
- 2) Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;**
- 3) Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:**

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

4. CONCORSO DELL'IMPRESA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO

5. DETTAGLIO DELLE SPESE di cui ai punti c) e d), dell'art. 17, comma 2, del Regolamento

6. RISULTATI ATTESI NELL'ARCO DI TRE ANNI REDATTI SECONDO LA SCHEMA ALLEGATO:

6.1 Indice analitico (come da schema allegato)

6.2 Conto economico – proiezione triennale

6.3 Stato patrimoniale - proiezione triennale

6.4 Flussi di cassa - proiezione triennale

6.5 Break even point

## 6.1 INDICE ANALITICO (Business plan start up e spin off LR 4/2005)

1. Executive summary al max 1 pag.
2. Idea Imprenditoriale al max 4 pag.
  - 2.1 Descrizione dell'idea imprenditoriale
  - 2.2 L'innovatività dell'idea
  - 2.3 Le caratteristiche tecnologiche del progetto e le eventuali partnership con università, PST e Centri di ricerca
  - 2.4 SW(OT) Analysis
3. I prodotti/servizi al max 4 pag.
  - 3.1 Descrizione dei prodotti/servizi
  - 3.2 Caratteristiche tecnologiche dei prodotti/servizi
  - 3.3 Stadio di sviluppo dell'idea imprenditoriale
  - 3.4 Brevettabilità
4. Analisi di mercato al max 3 pag.
  - 4.1 Dimensione e trend del mercato di riferimento
  - 4.2 Analisi qualitativa della domanda
  - 4.3 Analisi quantitativa della domanda
5. Analisi dell'ambiente competitivo al max 5 pag
  - 5.1 Il settore di riferimento
  - 5.2 Le caratteristiche dell'ambiente competitivo
    - 5.2.1 Clienti
    - 5.2.2 fornitori
    - 5.2.2 concorrenti
    - 5.2.3 La minaccia dei prodotti sostitutivi
    - 5.2.4 La minaccia dei potenziali entranti
  - 5.3 Il vantaggio competitivo e il posizionamento
6. Strategia di Marketing al max 2 pag.
  - 6.1 prodotto
  - 6.2 prezzo
  - 6.3 distribuzione
  - 6.4 promozione
7. Management team e assetti organizzativi al max 3 pag.
  - 7.1 Descrizione dei profili imprenditoriali
  - 7.2 Il management team
  - 7.3 La struttura organizzativa
  - 7.4 La descrizione del processo produttivo
  - 7.5 Le collaborazioni interorganizzative
8. Piano economico-finanziario (orizzonte temporale: 3 anni) come da allegati

**MODELLO DI CALCOLO DI BREAK EVEN POINT**

DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI PAREGGIO			
<b>Punto di pareggio = (formula)</b> Ricavi = C. fissi / (1 - % incid. C. variab.)			
<b>COSTI FISSI</b>			
<b>INCIDENZA % COSTI VARIABILI</b>			
<b>PUNTO DI PAREGGIO (ricavi)</b>			
<b>RICAVI DI BUDGET</b>			
<b>MARGINE</b>			
<b>% DI SCOSTAMENTO</b>			

**N.B:** Indicare in modo analitico i costi fissi e i costi variabili considerati ai fini del calcolo del Break Even Point

MODELLO DI CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
CONTO ECONOMICO	Storico	budget		
input				
formula	€\000			
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi				
<b>TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi				
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
di cui:				
su immobilizzazioni materiali				
su immobilizzazioni immateriali				
svalutazioni				
11) Variazioni delle rim. di materie p., suss., di cons. e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione				
<b>TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>				
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)</b>				
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni (+)				
19) Svalutazioni (-)				
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)</b>				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>				
22) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+)				
23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO				
<b>Indicatori</b>				
Ebit (differenza tra valori e costi della produzione)				
% su fatturato				
Ebitda (EBIT + ammortamenti)				
% su fatturato				
ROI (EBIT/Capitale investito)				
ROS (risultato netto/ FATT)				
ROE (risultato netto/patrimonio netto)				
Indice di indipendenza finanziaria (capitale netto/totale delle passività)				
Incremento (+)/decremento (-) indice indipendenza finanziaria				
Coeff. copertura immobilizz. (immob./PN+ debiti a lungo)				

**MODELLO DI FLUSSI DI CASSA PLURIENNALI**

	anni			
<b>RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)</b>				
<b>FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:</b>				
Utile (perdita) d' esercizio				
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:				
Ammortamenti				
incremento T.F.R.nell' esercizio				
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri				
<i>Autofinanziamento totale</i>				
<i>Variazioni nelle attività e passività correnti:</i>				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Rimanenze				
Crediti				
Ratei e risconti attivi				
Fornitori				
Debiti diversi				
Ratei e risconti passivi				
Debiti tributari				
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>				
<b>FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:</b>				
(incremento) decremento immobilizzazioni materiali				
(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali				
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie				
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate				
<b>FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:</b>				
Variazione passività a lungo				
Variazioni nei conti di patrimonio netto				
<b>INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE</b>				
<b>CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>				

**MODELLO DI STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO**

Impresa:


<b>BUDGET</b>
---------------

**STATO PATRIMONIALE TRIENNIO**

ATTIVO	€\000			NETTO E PASSIVO	€\000		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI				A) PATRIMONIO NETTO			
B) IMMOBILIZZAZIONI				I Capitale			
I Immobilizzazioni immateriali				II-VII Riserve			
(-) Fondo di ammortamento				VIII Utili (perdite) portati a nuovo			
II Immobilizzazioni materiali				Riserve in sospensione d'imposta			
(-) Fondo di ammortamento				IX Utile (perdita) dell'esercizio			
III Immobilizzazioni finanziarie				B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
C) ATTIVO CIRCOLANTE				C) TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO			
I Rimanenze				D) DEBITI:			
II Crediti:				Mutui			
- scadenti entro l'anno				Altri debiti a lungo			
- scadenti oltre l'anno				Fornitori			
III Attività finanz. che non costituiscono immobil.				Banche a breve			
IV Disponibilità liquide				Diversi			
D) RATEI E RISCONTI				Tributari			
				E) RATEI E RISCONTI			
				TOTALE DEL PASSIVO			
<b>TOTALE DELL' ATTIVO</b>				<b>TOTALE DEL NETTO E DEL PASSIVO</b>			



(allegato e) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005)

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DI MICROIMPRESA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa....., con sede in....., codice fiscale .....

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. - che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/200..., gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPR n. 0463/2005, erano le seguenti:

IMPRESA	n. effettivi in U.L.A.	FATTURATO in MEuro	TOTALE DI BILANCIO in MEuro
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

2. - che, alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(*)
	Sede	n. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	partecipazione	
Nominativo soci					

(\*) indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. -  che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPR n. 0463/2005

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:

- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPR n. 0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

4. -  che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A"

5. -  che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "B"

In fede

Allegati: (indicare allegato A, B o entrambi)

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

**Unire alla dichiarazione fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'atto.**

## Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa .....con sede in.....

• **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferime nto	Numero occupat i in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200				
2A			200				
			200				

**Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):**

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimen to	Numero occupat i in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200				
			200				
			200				

• **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferime nto	Numero occupat i in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200				
2B			200				
			200				

**Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):**

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimen to	Numero occupat i in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200				
			200				
			200				

**Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente**

**Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva**

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)	quota % di partecip. e diritti voto	ULA In %	fatturato annuo in % (in MEuro)	totale di bilancio in % (in MEuro)
1A								
1B								
<b>Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva</b>								

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

**Allegato "B"**

**Imprese COLLEGATE all'impresa .....con sede in.....**

• **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferime nto	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200				
2A			200				

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato per intero dati dell'impresa richiedente.

**Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):**

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimen to	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200				
			200				

(2) riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due)

• **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferime nto	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200				
2B			200				

Vedi sopra (1)

**Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:**

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimen to	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200				
			200				

Vedi sopra (2)

**Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1C			200			

**Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente**

**Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva**

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

(allegato f) alla domanda di contributo del capo I LR 4/2005

**DICHIARAZIONE PMI NON IN DIFFICOLTÀ, ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI, AIUTI INCOMPATIBILI  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
(ART. 47 DEL DPR 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
dell'impresa/società \_\_\_\_\_  
con sede legale in<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
codice fiscale<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

in riferimento:

- all'istanza di contributo relativa al progetto denominato \_\_\_\_\_,  
presentata ai sensi della legge regionale 4/2005, capo I, al fine di usufruire della relativa agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle Comunità europee;

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

**dichiara**

- che l'impresa è in attività, non sottoposta a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria;
- che l'impresa (barrare alternativamente la dichiarazione relativa alla situazione in cui versa l'impresa dichiarante<sup>4</sup>)  
 non versa in condizioni di difficoltà con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 244 del 1/10/2004, pagg. 2-17), ovvero:  
 non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ed è entrata successivamente in difficoltà con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008<sup>5</sup>;
- dichiara di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, si intende l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari o azionisti o creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa è considerata in difficoltà:
- nel caso di società a responsabilità limitata quando perde più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - nel caso di società in cui almeno alcuni soci ha la responsabilità illimitata per i debiti della società, se perde più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

<sup>1</sup> Titolare di Impresa Individuale, legale rappresentante o procuratore speciale

<sup>2</sup> Indirizzo completo dell'impresa/società

<sup>3</sup> Da riportare per le società

<sup>4</sup> Le imprese entrate in difficoltà dopo il 30 giugno 2008 possono accedere soltanto agli aiuti di importo limitato. La definizione di impresa in difficoltà è disciplinata dalla normativa richiamata nel regolamento emanato con DPRReg 354/2008 e successive modificazioni.

<sup>5</sup> In tal caso, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4 del regolamento emanato con DPRReg 354/2008 e successive modificazioni, la situazione dell'impresa in difficoltà non deve risultare irrimediabilmente compromessa, sulla base del piano industriale da allegare alla presente domanda.

- c. per tutte le forme di società, quando ricorrono i requisiti di legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
  - d. anche se non ricorrono le condizioni delle lettere a), b) e c), un'impresa è considerata in difficoltà in particolare quando sono presenti sintomi di difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività;
- dichiara di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà di cui all'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende quella che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- a. se si tratta di società a responsabilità limitata, l'aver perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  - b. se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'aver perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
  - c. indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
  - d. se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dalla legge per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- 
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Si allega copia del documento di identità

.....  
*Luogo e data*

.....  
*Timbro dell'impresa e firma del dichiarante*



(allegato g) alla domanda di contributo del capo I LR 4/2005

DICHIARAZIONE REGIME DI AIUTO DE MINIMIS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

(ART. 47 DEL DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome).....  
nato a ..... il....., codice fiscale ....., nella qualità di legale  
rappresentante dell'impresa (denominazione) .....con codice fiscale ..... e sede in  
....., consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della  
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR  
28 dicembre 2000, n. 445,

1) chiede di accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DPRReg 0354/2008, concessi a titolo della regola "de minimis"  
definita dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione  
europea, serie L, n. 379, del 28.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza  
minore ("de minimis") e si obbliga a non richiedere contributi, agevolazioni o altri benefici pubblici che, sommati all'agevolazione  
relativa al finanziamento in richiesta, eccedano i limiti previsti dal predetto regolamento. A tale scopo dichiara quanto segue  
(barrare alternativamente la dichiarazione relativa alla situazione in cui versa l'impresa dichiarante):

che all'impresa non sono stati concessi aiuti "de minimis", di cui al regolamento (CE) 1998/2006, nell'esercizio  
finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;

che all'impresa sono stati concessi i seguenti contributi "de minimis" di cui al regolamento (CE) 1998/2006,  
nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi altresì a comunicare ogni  
variazione rilevante dei dati comunicati successivamente intervenuta, anche in relazione all'esercizio finanziario in  
corso alla data di concessione del contributo richiesto con la presente domanda:

Ente concedente	normativa di riferimento	data concessione contributo	importo aiuto

2) chiede di accedere agli incentivi previsti dall'articolo 9 bis del DPRReg 354/2008, concessi quali **AIUTI DI IMPORTO  
LIMITATO**, secondo le modalità applicative indicate nell'allegato E al regolamento medesimo. A tale scopo dichiara quanto  
segue:

che all'impresa non sono stati concessi, a partire dal 1 gennaio 2008, aiuti "de minimis" ai sensi del  
regolamento (CE) 1998/2006 ovvero aiuti di importo limitato ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri 3 giugno 2009;

che all'impresa sono stati concessi, a partire dal 1 gennaio 2008, i seguenti contributi quali aiuti "de minimis" ai  
sensi del regolamento (CE) 1998/2006 o quali aiuti di importo limitato ai sensi dell'articolo 3 citato decreto del  
Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, impegnandosi altresì a comunicare ogni variazione rilevante  
dei dati comunicati successivamente intervenuta, anche in relazione all'esercizio finanziario in corso alla data di  
concessione del contributo richiesto con la presente domanda<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Secondo quanto disposto dall'Allegato E al DPRReg. 354/2008 e successive modificazioni, la somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascun'impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010 non deve superare i limiti massimi indicati al comma 5 dell'articolo 9 bis del regolamento medesimo.

<b>soggetto concedente aiuto</b>	<b>norma di riferimento</b>	<b>data concessione</b>	<b>importo aiuto</b>	<b>regime di aiuto</b>

- di non aver richiesto oppure ottenuto la concessione di altri contributi, agevolazioni od altri benefici pubblici a fronte delle iniziative o delle medesime spese di cui alla presente domanda, relativamente alle quali non è consentito il cumulo<sup>2</sup>;

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenuti successivamente alla presentazione della domanda;
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda, comprese le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate, sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività.

**DATA** .....

**FIRMA**

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

<sup>2</sup> Le regole sul cumulo sono disciplinate dal regolamento emanato con DPRReg 0354/2008 e successive modificazioni e dalla normativa ivi richiamata. Gli aiuti richiesti possono essere cumulati con altri aiuti a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.